

## REGOLAMENTO (CE) N. 3599/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1993

che stabilisce il prezzo minimo garantito per le sardine della specie *Sardina pilchardus* dell'Atlantico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine della specie *Sardina pilchardus* (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3940/87 della Commissione (2), in particolare l'articolo 4,considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede la concessione di un'indennità compensativa per i produttori di sardine della specie *Sardina pilchardus* dell'Atlantico della Comunità nella sua composizione anteriore al 1° gennaio 1986, che vendono i loro prodotti a un prezzo inferiore a un prezzo minimo garantito;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85 prevede che il prezzo minimo garantito è pari al prezzo di ritiro vigente nell'ultimo anno precedente l'adesione, corretto conformemente all'eventuale adattamento applicabile al prezzo di orientamento per la campagna successiva;

considerando che per i prodotti di cui si tratta, i prezzi di orientamento della campagna di pesca 1994 sono stati fissati con il regolamento (CE) n. 3353/93 del Consiglio (3);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1994, il prezzo minimo garantito previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3117/85 è fissato come segue:

*(in ECU per tonnellata)*

Pesci interi		
Dimensione	Extra, A	B
1	241	156
2	241	156
3	372	156
4	241	156

Le categorie di qualità, di dimensione e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio (4).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1993.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.

(2) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.

(3) GU n. L 301 dell'8. 12. 1993, pag. 1.

(4) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.